

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 24-6721

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Indirizzi per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" - Bando 2018 - Modifiche alla d.g.r. 15-3064 del 21 marzo 2016.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l'art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visti i Regolamenti UE sopra citati che prevedono il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;

dato atto che con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

preso atto delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvate con Decisione C(2017)1430 del 23.2.2017 della Commissione Europea e della conseguente versione vigente del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte recepita con D.G.R. n. 15-4760 del 13.03.2017;

preso atto delle ulteriori modifiche apportate al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)1288 del 26.2.2018 e recepite con D.G.R. n. 26 -6621 del 16 marzo 2018;

vista la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” in attuazione di quanto disposto con l’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che i contributi erogati dall’Operazione 8.1.1 non sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, nazionali o regionali o di altri enti pubblici finalizzate alla realizzazione delle medesime iniziative;

dato atto che in riferimento all’operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli è stato autorizzato l’aiuto codificato con il numero SA46566 ai sensi del succitato Regolamento (UE) n. 702/2014;

considerato che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte fissa la disponibilità finanziaria iniziale dell’operazione in 12 milioni di euro di fondi pubblici, dei quali:

- 8.000.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo o di bosco, realizzati da soggetti privati nei precedenti periodi di programmazione, tramite Reg. CEE 2080/1992, Misura H del PSR 2000-06 e Misura 221 del PSR 2007-13;
- 4.000.000 euro per nuovi impianti, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito, da erogare entro il 2022 per gli impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati;

vista la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l’Operazione 8.1.1, con cui, tra l’altro:

- la dotazione finanziaria per il primo bando di attuazione è stata fissata in 2.500.000 euro;
- il Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale A18, cioè il Settore Foreste, è stato individuato come struttura competente a provvedere con propri atti a definire le disposizioni specifiche per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione dell’operazione;

vista la D.D. del Settore Foreste n. 811 dell’11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all’Operazione 8.1.1, comprendente le Norme di attuazione;

vista la D.G.R. n. 10-4706 del 27 febbraio 2017, che, per l’operazione 8.1.1, ha fissato i termini dei procedimenti di approvazione graduatoria, istruttoria domande di sostegno, redazione elenchi di liquidazione, approvazione domande di variante;

dato atto che con D.D. del Settore Foreste n. 2084 del 3 luglio 2017 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammesse a finanziamento in attuazione del bando 2016 dell’operazione 8.1.1, da cui risulta una spesa complessiva ammessa a finanziamento pari a 2.072.686,01 euro e un contributo totale concedibile di 1.509.973,41 euro, che sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese in data 21 marzo 2018 risulta ridotto a 1.499.518,04 euro, tenendo conto delle domande di pagamento presentate a seguito della realizzazione dei lavori di impianto;

ritenuto opportuno aprire un nuovo bando di attuazione dell'operazione 8.1.1 e ritenuto necessario a tal fine destinare al finanziamento del Bando 2018 la disponibilità residua rispetto alla dotazione finanziaria iniziale, cioè un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.078.000,00 di quota UE, € 995.400,00 di quota Stato ed € 426.600,00 di quota regionale;

visto l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

richiamato che l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002, con cui è stato approvato il "Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte", il cui articolo 8 disciplina le funzioni di detto Organismo;

vista la D.G.R. 23.04.2007, n. 41 – 5776 con cui è stato approvato lo Statuto di ARPEA il cui articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l'altro, all'autorizzazione e al controllo dei pagamenti;

considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni oggetto della presente Deliberazione rientra nelle competenze istituzionali di ARPEA;

dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

1. la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
2. la quota nazionale e regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

preso atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari complessivamente ad € 426.600, trova copertura nella Missione 16 Programma 1 sul cap. 262963/2017 Imp. 7/2019 di € 27.000.000,00 utilizzati fino alla concorrenza di € 12.668.695,08 ed attualmente ancora disponibili per € 14.331.304,92;

dato atto che, a seguito della prima attuazione dell'operazione, l'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte ha presentato alla Commissione Europea – D.G. Agricoltura una proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1;

preso atto che tale proposta di modifica è stata approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepita con D.G.R. n. 26 -6621 del 16 marzo 2018;

preso atto che l'esito positivo della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, svoltasi dal 21 febbraio al 2 marzo 2018, relativa alla revisione dei criteri di selezione dell'operazione 8.1.1, al fine di adeguarli alla nuova struttura dell'Operazione;

dato atto che si è provveduto a comunicare ai Servizi della Commissione Europea via SANI 2 la scheda modificata relativa al SA.46566(2016/XA) per tener conto delle modifiche del PSR relative all'operazione 8.1.1, approvate con la succitata decisione C(2018) del 26/2/2018, e che i Servizi della Commissione hanno registrato la notifica con il numero SA50704;

ritenuto opportuno recepire le modifiche dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvate dalla Commissione Europea in un unico documento contenente le disposizioni generali per la redazione delle Norme di attuazione e l'apertura del bando 2018 della medesima Operazione, in sostituzione di quello allegato alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di adottare per il Bando 2018 gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;
- 2) di fissare in 2.500.000 euro la disponibilità finanziaria del bando 2018 stabilendo che la stessa potrà essere integrata con risorse disponibili di cui al bando 2016 dell'operazione 8.1.1 o ai trascinamenti dalle precedenti programmazioni imputate alla medesima operazione o, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse;
- 3) di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari complessivamente ad € 426.500,00, trova copertura nella Missione 16 Programma 1 sul cap. 262963 Imp. 7/2019 di € 27.000.000,00 utilizzati fino alla concorrenza di € 12.668.695,08 ed attualmente ancora disponibili per € 14.331.30492;
- 4) di dare atto che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni sopracitate rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

Indirizzi per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli"

FINALITÀ E OGGETTO DELL'OPERAZIONE

L'operazione 8.1.1, in attuazione dell'art. 22 del Reg. (UE) n° 1305/2013, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione prevede le seguenti azioni:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale);
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi). Si compone di due sottoazioni: sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio; sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura con specie tartufigene;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti, da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- b) sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e, per la pioppicoltura, obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a Maggior Sostenibilità Ambientale o MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 è pari a 12.000.000 euro di fondi pubblici, dei quali:

- 8.000.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo o di bosco, realizzati da soggetti privati nei precedenti periodi di programmazione, tramite Reg. CEE 2080/1992, Misura H del PSR 2000-06 e Misura 221 del PSR 2007-13;
- 4.000.000 euro per nuovi impianti, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito, da erogare entro il 2022 per gli impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Misure, tali ulteriori

risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziarie aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

Per il bando 2018 la dotazione finanziaria è fissata in **2.500.000 euro**, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito fino al 2022.

Tale importo viene così ripartito:

- 1.250.000 euro (50% del totale) per l'azione 1 - pioppicoltura;
- 375.000 euro (15%) per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- 375.000 euro (15%) per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- 500.000 euro (20%) per l'azione 3 – bosco permanente.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di approvazione delle graduatorie si procederà a compensazione, con le modalità specificate nelle Norme di attuazione del bando, nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per una azione sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata.

BENEFICIARI

A seconda dell'azione, potranno presentare domanda:

- per l'azione 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Si precisa che:

- l'*imprenditore agricolo* indicato nella scheda di sottomisura è da intendersi come **agricoltore attivo** ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013;
- per i terreni demaniali, l'*ente privato* indicato dal Reg- (UE) 1305/2013 art. 22 come beneficiario (in aggiunta al Comune) è da intendersi come **persona giuridica di diritto privato**.

SUPERFICI AMMISSIBILI

Le Norme di attuazione dei bandi specificheranno in modo dettagliato le definizioni di “terreno agricolo” e di “terreno non agricolo” ammissibili per gli interventi di impianto.

In ogni caso non sono ammissibili gli impianti su:

- prati permanenti e pascoli;
- terreni coltivati a pioppeto;
- aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere, nonché eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

LOCALIZZAZIONE

Per l'azione 1, la sottoazione 2A (arboricoltura da legno) e l'azione 3 gli impianti devono essere realizzati nelle aree di pianura individuate nell'allegato al PSR 2014-20 “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”. Saranno inoltre ammessi

interventi in particelle catastali relative ad aree pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.

Per la sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari, individuate dalla specifica cartografia regionale (*Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*), disponibile sul sito internet regionale alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>.

Gli elenchi dei fogli catastali classificati per la prevalenza come Collina o Montagna comprendenti superfici pianeggianti (aree con pendenza inferiore o uguale al 5% per le quali è ammessa la presentazione delle domande) su almeno il 30% della superficie totale, e gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo saranno allegati alle Norme di attuazione del bando.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi:

- interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016;
 - strumenti di pianificazione territoriale comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - piani di bacino di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R 2000-06 (Reg. CE 1257/1999), misura 221 del PSR 2007-13 (Reg. CE 1698/2005), operazione 8.1.1 bando 2016, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 19 L.r. 4/2009);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invasive indicate di seguito: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*;
- impianti realizzati con alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*), o con altre specie di conifere;

- piantagioni a ceduo a ciclo breve per la produzione di biomassa a scopo energetico;
- impianti monoclonali (pioppicoltura “ordinaria”).

COSTI AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario, dopo la presentazione della domanda di sostegno, per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione.

Le spese di impianto ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:

- acquisto del materiale di propagazione, anche micorrizzato o colonizzato da batteri azotofissatori, sua preparazione e trasporto;
- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: analisi del suolo, eventuali ripuliture dalla vegetazione preesistente all’impianto, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari e apertura buche, messa a dimora del materiale di propagazione, acquisto e collocazione di pacciamatura, eventuali picchetti di segnalazione, pali tutori, protezioni individuali dalla fauna selvatica o recinzioni;
- cure colturali, effettuate entro il primo anno dell’impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un impianto dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, in particolare: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione infestante, eventuale potatura, eventuale irrigazione, eventuali interventi fitosanitari;
- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

A seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, saranno ammessi i seguenti costi:

- per l’azione 1 (pioppicoltura) solo le spese di impianto;
- per le azioni 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) e 3 (bosco permanente):
 - a) spese di impianto;
 - b) costi di manutenzione e perdite di reddito, solo ai soggetti privati, con le durate e gli importi indicati al successivo paragrafo *Importo del sostegno*.

I premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (azione 1), né per le superfici di proprietà pubblica.

Per la definizione delle spese di impianto ammissibili saranno utilizzabili i costi semplificati o costi standard allegati alle Norme di attuazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

- per l’azione 1, considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell’investimento e strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico;
- per le azioni 2 e 3, considerata l’estrema variabilità degli interventi ammissibili, i costi standard sono stati elaborati solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Per le altre voci di costo si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

IMPORTO DEL SOSTEGNO

Potranno essere concessi, a seconda dell’azione e della tipologia di beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti.

A. Contributo all’impianto

Contributo, in conto capitale, alle spese di investimento per la realizzazione dell'impianto, commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro i seguenti limiti massimi:

1) Azione 1 (pioppicoltura).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di:

- euro 4.000/ha per impianti monospecifici, costituiti esclusivamente da cloni di pioppo;
- euro 5.000/ha per impianti polispecifici, comprendenti anche uno o più filari, perimetrali o no, di specie autoctone, arbustive e/o arboree.

Il contributo alle spese di impianto viene differenziato come segue, in relazione alla qualità ambientale degli impianti:

- 80% dei costi ammissibili se risulta soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
 - a) impianti con miscuglio clonale realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile (da mantenere per tutto il periodo di impegno);
 - b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
- 60% dei costi ammissibili negli altri casi, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati nel successivo paragrafo *Criteri tecnici di ammissibilità per gli impianti*.

2) Azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di 7.000 euro/ha e un contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili.

3) Azione 3 (bosco permanente).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha e un contributo alle spese di impianto:

- pari al 100% dei costi ammissibili per gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- pari all'80% dei costi ammissibili per le altre categorie di beneficiari.

B. Premi annui di manutenzione e per le perdite di reddito:

- per l'*arboricoltura a ciclo medio-lungo*:

- premio per la manutenzione: 600 euro/ha all'anno per una durata di 5 anni;
- premio per le perdite di reddito:
 - sottoazione 2A (arboricoltura da legno): 600 euro/ha/anno per una durata di 10 anni;
 - sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): 300 euro/ha/anno per 5 anni.

- per il *bosco permanente*:

- premio per la manutenzione: 500 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni;
- premio per le perdite di reddito, solo per impianti su terreni agricoli: 700 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni.

CRITERI TECNICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI IMPIANTI

Per gli impianti dell'**azione 1** (pioppicoltura) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS):

- 1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;
- 2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un *miscuglio clonale*, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;
- 3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40% di cloni MSA in miscuglio clonale, come sopra definito;

B) per le aziende certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS) secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA:

- 1) in proporzione minima pari al 10% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie in domanda inferiore ai 15 ha;
- 2) in proporzione minima pari al 20% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Per gli impianti dell'**azione 2** (arboricoltura a ciclo medio-lungo) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) sottoazione *Arboricoltura da legno*: gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate indicate dalle Norme di attuazione dei bandi, autoctone, naturalizzate o esotiche (purché non classificate come invasive dal regolamento forestale regionale), delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria";

B) sottoazione *Arboricoltura con specie tartufigene*: dovranno essere utilizzate:

- per gli impianti di superficie in domanda inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione del bando;
- per gli impianti di superficie in domanda superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione del bando.

Per gli impianti dell'**azione 3** (bosco permanente) si stabiliscono i seguenti obblighi: potranno essere impiegate solo specie autoctone, in numero minimo di 5, delle quali almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, che saranno elencate nelle Norme di attuazione dei bandi.

Si ricorda che, una volta trascorsi i 20 anni di durata minima dell'impegno prevista dal Regolamento, i boschi non potranno essere oggetto di riconversione verso colture agricole od altra destinazione, a meno di specifica autorizzazione paesistico-ambientale (D.Lgs. 42/2004).

Per l'ammissione a finanziamento degli interventi, le **superfici ammissibili** sono le seguenti:

- azione 1 (pioppicoltura): il limite minimo di superficie è di 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 1 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 20 ha;
- sottoazione 2A (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): il limite minimo di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 15 ha;
- sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): il limite minimo di superficie è di 1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 10 ha;
- azione 3 (bosco permanente): il limite minimo di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 15 ha.

CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.

PRIORITA'	N.	CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTI PER CRITERIO DI SELEZIONE E AZIONE / SOTTOAZIONE			
			Azione 1 PIOPPICOLTURA	Sottoazione 2A ARBORICOLTURA DA LEGNO a ciclo medio- lungo	Sottoazione 2B ARBORICOLTURA a ciclo medio- lungo CON SPECIE TARTUFIGENE	Azione 3 BOSCO PERMANENTE
Caratteristiche del richiedente	1	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6	6	6	6
	2	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	3	4	2
	3	Comuni e enti di diritto pubblico	0	2	1	3
	PUNTEGGIO MASSIMO		6	6	6	6
Caratteristiche dell'azienda	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno	6	4	2	4
	5	Aziende beneficiarie di altra operazione o misura forestale del PSR 2014-20	2	2	2	2
	6	Aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR	1	1	1	1
	PUNTEGGIO MASSIMO		9	7	5	7
Localizzazione dell'intervento in aree preferenziali	7	Fasce tampone riparie (FTR) individuate dal Piano di Gestione del Po approvato con DPCM 27-10-2016	0	5	2	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	4	4	2	5
	9	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle FTR e alle fasce fluviali del PAI	3	3	2	3
	10	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	0	4	2	4
	11	Aree Natura 2000 e altre Aree nat. Protette	1	5	3	7
	PUNTEGGIO MASSIMO		5	18	9	23
Caratteristiche dell'impianto	12	Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone	4	0	0	0
	13	Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici	0	4	0	0
	14	Superficie per domanda pari a almeno 2 ettari in corpi di almeno 1 ettaro	0	0	2	0
	15	Superficie per domanda pari a almeno 5 ettari in corpi di almeno 2 ettari	0	0	0	1
	PUNTEGGIO MASSIMO		4	4	2	1
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO			24	35	22	37
PUNTEGGIO MINIMO per rientrare tra le domande finanziabili			7	10	6	10

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

Le indicazioni di dettaglio per l'utilizzo dei criteri, il calcolo dei punteggi e l'eventuale ricollocazione in graduatoria delle domande nel caso di variazioni dei punteggi, saranno definite all'interno delle Norme di attuazione del bando.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per bando, relativamente ad una o più azioni; se la domanda è riferita a più azioni, per ciascuna deve essere allegata una scheda tecnica, e successivamente un progetto o una relazione tecnica per le domande che risulteranno nell'area finanziabile della graduatoria.

PROCEDIMENTI

Si elencano di seguito fasi e tempi dei procedimenti tecnico-amministrativi:

- preistruttoria delle domande di sostegno e approvazione della graduatoria entro 45 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande;
- istruttoria di domanda di sostegno e documentazione progettuale entro 150 giorni dal termine fissato per la documentazione progettuale;
- istruttoria della domanda di pagamento entro 180 giorni dalla trasmissione della domanda di pagamento, compatibilmente con la necessità di effettuare in stagione vegetativa le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora.

NORME TECNICHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE

Con propri atti, il Settore Foreste provvederà all'apertura del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 e all'approvazione delle relative Norme di attuazione, contenenti in particolare:

- i criteri tecnici per la realizzazione degli impianti;
- gli elenchi delle specie e dei cloni utilizzabili, con particolare riferimento ai cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (MSA);
- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità delle superfici;
- le modalità per la presentazione della domanda di sostegno;
- le modalità di utilizzo dei criteri di selezione e le procedure per la redazione della graduatoria;
- la documentazione tecnico-amministrativa di dettaglio da presentare da parte dei richiedenti le cui domande risulteranno ammissibili e finanziabili a in base alla graduatoria;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e della documentazione progettuale;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento e della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dell'investimento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- gli schemi dei piani di coltura degli impianti;
- le modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione e per le perdite di reddito;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- le strutture regionali coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- impegni, inadempienze, riduzioni, sanzioni.